




SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

Depositato in data  
5.04.2022 ore 15.15



**Emendamenti al Progetto di Legge "Disciplina del negozio a tempo"**

(prima lettura seduta CGG 17 – 21 gennaio 2022)

**Emendamento modificativo dell'art. 1, comma 2**

L'articolo 1, comma 2, è così modificato:

"2. La durata del negozio a tempo presso i centri storici non può superare i 60 giorni nell'anno, anche non continuativi"

**Emendamento aggiuntivo del comma 3 all'art. 1**

All'art. 1 è aggiunto il seguente comma 3:

"3. La durata del negozio a tempo presso i centri commerciali non può superare i 120 giorni nell'anno, anche non continuativi."

**Emendamento modificativo dell'art. 4, comma 2**

L'articolo 4, comma 2, è così modificato:

"2. Ferma restando la durata del negozio a tempo di cui all'art. 1 commi 2 e 3, la durata del contratto di locazione transitoria non può essere superiore a 90 giorni per i negozi a tempo nei centri storici ed a 150 giorni per i negozi a tempo nei centri commerciali, ed è vietata la sublocazione."

**Emendamento modificativo dell'articolo 7, comma 3**

L'articolo 7, comma 3, è così modificato:

"Le imprese non devono avere sede nei Paesi ad Alto Rischio, ad esclusione delle giurisdizioni sottoposte ad un accurato monitoraggio da parte degli organismi internazionali."

**Emendamento modificativo dell'art. 9, comma 1**

L'articolo 9, comma 1, è così modificato:

"1. Gli operatori economici esteri, per l'avvio del negozio a tempo, devono allegare al momento della presentazione dell'istanza di cui all'art. 2, comma 2, la quietanza di pagamento relativa all'apposita tassa pari ad euro 400 per i primi 15 giorni ed euro 200 per ogni successivo periodo di durata compresa fra 1 e 15 giorni, fino ad un massimo di 120 giorni."

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
info.industria@gov.sm - www.industria.sm

T +378 (0549) 885272  
F +378 (0549) 882529